



Città di Foggia
ATTIVITA' ECONOMICHE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 35 del 03/08/2018

OGGETTO: Stagione calcistica 2018-2019 Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e di qualsiasi bevanda in lattina, in contenitori di vetro o di plastica

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota Cat.D.4/Mass/2017 - prot. 40314 del 16/09/2017, acquista al protocollo generale dell'Ente nr. 92045 del 18/09/2017, con la quale il Questore di Foggia ha proposto che siano adottate specifiche misure al fine di prevenire criticità e turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica in occasione della disputa delle partite di calcio presso lo Stadio comunale, facendo presente che:

- con l'avvio della stagione calcistica, si ripropone la problematica del consumo di bevande alcoliche (soprattutto birra) da parte dei tifosi locali ed ospiti, che potrebbero approvvigionarsi in larga misura sia presso gli esercizi commerciali siti all'interno dello stadio comunale Pino Zaccheria di Foggia che il quelli siti nei pressi dello stesso;
- è avvertita l'esigenza di vietare la vendita di bevande in lattina o bottiglia di vetro o plastica, atteso che molto spesso accade che i facinorosi, nonostante i puntuali controlli pre-partita, introducano all'interno dello stadio bevande in lattina o in bottiglie di vetro o plastica per poi lanciarle in campo come corpi contundenti;

RILEVATO che nella medesima nota il Questore ha chiesto per tutta la stagione calcistica 2017/2018 la sospensione della facoltà di vendita di bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, nonché della vendita "per asporto" di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o plastica, nelle tre ore precedenti ogni gara in programma presso lo stadio comunale Pino Zaccheria di Foggia e nell'ora successiva alla conclusione della stessa, per tutti gli esercizi e rivendite ubicati in Foggia nelle vie di seguito indicate:

- **Via Gioberti** (compreso il piazzale antistante lo stadio fino all'incrocio con via Mario Natola);
- **Via Guido Dorso**;
- **Via Luigi Settembrini**;
- **Viale degli Aviatori** (da viale Ofanto fino all'incrocio con viale 1° Maggio/via Natola);
- **Viale Ofanto** (dall'incrocio con Corso Roma all'incrocio con via Napoli);
- **Corso Roma** (dall'incrocio con viale Ofanto a quello con viale 1° Maggio).

Nelle predette vie ha chiesto altresì il divieto di vendita "per asporto" di bevande in lattina e bottiglie di vetro o plastica anche da parte degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

RITENUTO che sussistono, anche per la stagione calcistica 2018/2019, gli estremi di grave ed urgente necessità per adottare la sospensione della vendita come sopra indicata, al fine di prevenire incidenti che possano compromettere la tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTI:

- il TUPLS, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008, n. 125;
- la Legge 689/1981;

- l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con cui è disciplinato l'ambito applicativo dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- l'art. 8 lett. "b)" del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

ORDINA

per ragioni di sicurezza, come proposto dal Questore di Foggia, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi o rivendite commerciali, ovvero agli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio comunale Pino Zaccheria di Foggia nelle sotto indicate vie, durante lo svolgimento delle partite di campionato di calcio serie B 2018/2019 e di tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza, per un periodo che comprende tutta la durata dell'incontro, comprese le tre ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora dopo la sua conclusione il divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o di plastica, consentendo la vendita e la somministrazione di bevande non alcoliche esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta:

- **Via Gioberti** (compreso il piazzale antistante lo stadio fino all'incrocio con via Mario Natola);
- **Via Guido Dorso**;
- **Via Luigi Settembrini**;
- **Viale degli Aviatori** (da viale Ofanto fino all'incrocio con viale I° Maggio/via Natola);
- **Viale Ofanto** (dall'incrocio con Corso Roma all'incrocio con via Napoli);
- **Corso Roma** (dall'incrocio con viale Ofanto a quello con viale I° Maggio).

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre nello stadio comunale bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inosservanza della presente ordinanza è altresì punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il Comando di Polizia Municipale è incarico della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al T.A.R. della Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia.

IL SINDACO
 Franco Sandella

